

COMUNE DI SIMERI CRICHI

Provincia di Catanzaro

**SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO
E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZIONI
DI SOLLEVAMENTO COLLETTATE**

CAPITOLATO D'ONERI

L'Impresa

L'Ufficio Tecnico Comunale

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio attiene la conduzione, manutenzione, controllo e custodia dei tre impianti di depurazione esistenti sul territorio del Comune di Simeri Crichi e ubicati nelle località: Crichi Capoluogo (denominato Parasia), Frazione Simeri (denominato Grecia) e nella Frazione Simeri Mare, e delle stazioni di sollevamento ad essi collegati, degli accessori e manufatti pertinenziali, al fine di conseguire l'ottimale efficienza della depurazione, il regolare smaltimento dei fanghi e dei materiali di risulta rinvenienti dai trattamenti depurativi, nonché di tutti i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dei macchinari e dei manufatti presenti sull'impianto e relative pertinenze.

Il servizio specificatamente consiste:

1. nella manutenzione ordinaria e programmata comprendente tutte le operazioni necessarie per garantire la conduzione e per mantenere ogni macchinario, apparecchiatura ed opera civile nelle migliori condizioni di conservazione, funzionalità, efficienza e continuità di esercizio, secondo idoneo programma di manutenzione;
2. nel controllo degli impianti con campionamenti ed analisi periodici, comprendente tutte le operazioni che vanno dal prelievo dei campioni all'esecuzione delle analisi di laboratorio sui liquami con cadenza mensile o, comunque, secondo le prescrizioni dettate con l'autorizzazione allo scarico, sui fanghi e sui rifiuti per la verifica della funzionalità dell'impianto allo scarico nonché allo smaltimento dei fanghi;
3. nella custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento e relative pertinenze;
4. nella conduzione, manutenzione, conservazione e miglioramento delle aree a verde, comprese le alberature interne agli impianti ed esterne ad essi, qualora queste ricadano nelle fasce di rispetto;
5. nella conduzione, manutenzione e custodia delle opere di smaltimento dei ricettori finali di qualunque tipo, costituzione e consistenza, qualora le stesse ricadano all'interno delle aree di pertinenza degli impianti di depurazione o di sollevamento, nonché delle fasce di rispetto, anche se esterne, agli impianti stessi;
6. nella tenuta dei registri giornalieri, delle schede di manutenzione, del registro di scarico fanghi e dello svolgimento di tutte le pratiche attinenti la gestione degli impianti, con annotazione dei eventuali interruzioni di funzionamento dipendente da qualsiasi causa ed evenienza;
7. nella manutenzione comprendente tutte le operazioni di riparazione delle apparecchiature, macchinari ed opere civili o parti di essi esistenti negli impianti che dovessero presentare disfunzioni per guasti, rotture, usura eccessiva o altro;
8. nel trasporto e nello smaltimento, nel rispetto della normativa di riferimento, dei fanghi e dei materiali di risulta rinvenienti dai trattamenti depurativi, nonché di tutti i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione dei macchinari e dei manufatti presenti sull'impianto e relative pertinenze, nei luoghi individuati dall'Appaltatore, per i quali l'Autorità competente ha rilasciato all'Appaltatore medesima la relativa autorizzazione, e con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Nel prosieguo l'Amministrazione comunale di Simeri Crichi sarà indicata con la dizione Ente, l'Assuntore del servizio con la dizione Appaltatore.

Per apparecchiature si intenderanno sia le apparecchiature elettromeccaniche che i macchinari e gli strumenti di misura, di controllo e di ogni altro tipo, comprese le riserve di qualsiasi genere; per opere civili si intenderanno le vasche, i fabbricati, le recinzioni, le sistemazioni dei piazzali e strade interne e così via.

Gli obblighi dell'Appaltatore sono estesi a tutte le opere civili, alle apparecchiature ed alle aree a verde ed alle barriere arboree ricadenti nelle aree degli impianti di depurazione, nonché di quelle accessorie, pertinenze ed aree di rispetto, anche se esterne, purché facenti parte integrante delle precedenti, il tutto con le modalità previste nei successivi articoli del presente Capitolato.

Per quanto attiene le attività oggetto dell'appalto, l'Ente eserciterà le proprie funzioni di direzione e controllo a mezzo di apposito Ufficio, eventualmente anche affidato a personale qualificato esterno.

ART. 2 - ONERI A CARICO DELL'ENTE

Sono a carico dell'Ente gli oneri relativi a:

- la fornitura di tutta la documentazione esistente relativa all'impianto e stazioni di sollevamento;
- la spesa per gli interventi strutturali, per gli adeguamenti tecnologici degli impianti e per la messa a norma degli stessi;
- la fornitura dell'energia elettrica;

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a provvedere con propria mano d'opera, mezzi ed attrezzature alla gestione, custodia, manutenzione, conduzione e controllo dei tre impianti di depurazione esistenti sul territorio del Comune di Simeri Crichi e ubicati nelle località Parasia, Grecia e Simeri Mare, degli accessori e manufatti pertinenziali, e delle stazioni di sollevamento ad essi collegati così identificate: SIM1, SIM2, SIM3, SIM4, SIM5, SIM6, SIM10, SIM10 Bis, Sollevamento Via Dante, Sollevamento Grecia, Sollevamento PEEP Frazione Simeri e Sollevamento Apostolello.

Sono pertanto a suo carico:

- il personale necessario per la gestione ed il controllo dell'impianto di depurazione delle stazioni di sollevamento;
- la guardiania ed il controllo necessari a garantire il servizio continuativo;
- la messa a disposizione di squadre di pronto intervento, compresi i mezzi e le attrezzature necessarie;
- tutte le operazioni relative alla gestione ordinaria, compresa la fornitura dei mezzi d'opera, dei materiali di consumo, dei polielettroliti e/o altri prodotti necessari per la disidratazione dei fanghi, dei detergenti-disinfettanti per la pulizia degli impianti e per l'igiene del personale, dei prodotti per la derattizzazione e disinfestazione, dall'ipoclorito di sodio per la disinfezione dell'effluente;
- certificazione di analisi relativi agli autocontrolli sulla qualità dei reflui, distintamente per ogni impianto, e con la frequenza prescritta nelle autorizzazioni allo scarico;
- per ciascuna delle stazioni di sollevamento dovranno essere garantite minimo n° due pulizie all'anno delle vasche una delle quali da effettuarsi entro il 30 maggio;
- la spesa per il carico, il trasporto e il conferimento alle stazioni di smaltimento dei fanghi, del grigliato e delle sabbie;
- tutte le operazioni e materiali necessari per di manutenzione ordinaria e programmata;
- la fornitura dell'ossigeno liquido se necessario per il funzionamento dell'impianto;
- la compilazione del libro giornale, delle schede e dei libretti di manutenzione;
- la fornitura e la compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
- la stesura entro i termini previsti dalla legge della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) sottoscritta dall'Appaltatore per compilazione e dall'Ente in qualità di dichiarante;
- la predisposizione dei piani di sicurezza e di quant'altro previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ad esclusione degli interventi strutturali che sono un onere dell'Ente;
- l'assunzione formale della responsabilità del controllo e della manutenzione dei trasformatori secondo le norme ENEL;
- le coperture assicurative richieste all'art. 7 del presente Capitolato;
- le eventuali spese di contratto, di registrazione ed accessorie;
- qualsiasi altro onere necessario per rispettare le prescrizioni del presente Capitolato.

Qualora durante lo svolgimento del servizio si dovessero verificare guasti o rotture alle opere, che possono essere qualificate come lavori di manutenzione straordinaria in quanto non prevedibili e non quantificabili, tali da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione degli interventi necessari, l'Appaltatore è obbligato a darne comunicazione immediata all'Ente, specificando le cause del malfunzionamento, gli eventuali tempi necessari alla riparazione e/o sostituzione dell'apparecchiatura guasta, le procedure gestionali operative che, caso per caso, saranno adottate per sopperire nel periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature.

Gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria saranno concordati con l'Ente di volta in volta e saranno liquidati previa accettazione di apposito preventivo di spesa e a seguito accertamento dell'avvenuta prestazione e/o fornitura.

L'Ente, per il tramite dei propri Uffici, riservandosi di valutare l'eventuale affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria anche a soggetti diversi dell'Appaltatore, procederà alla verifica della correttezza delle operazioni gestionali messe in atto per la risoluzione del problema, e comunque che le cause dell'intervento non siano ascrivibili a negligenza, omissione o imperizia dell'Appaltatore, nel quale ultimo caso applicherà la penale prevista dall'art. 22 del presente Capitolato.

L'Ente si riserva, durante il periodo contrattuale, la facoltà di affidare all'Appaltatore, il quale è obbligato ad accettare, eventuali nuovi impianti e/o stazioni di sollevamento.

Il maggiore compenso da riconoscere all'Appaltatore comporterà la stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il rifiuto da parte dell'Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui all'eventuale nuovo affidamento, di cui ai due commi precedenti, è causa di risoluzione del contratto ai sensi del capitolo 23 del presente Capitolato.

ART. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo posto a base di appalto, determinato annualmente in modo forfettario, per l'espletamento di tutte le attività di gestione e per i lavori di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti di depurazione e di sollevamento, è fissato complessivamente in €. 78.181,82 (settantottomilacentottantunovirgolaottantadue) oltre IVA in misura di legge.

ART. 5 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena della immediata risoluzione del contratto, con le conseguenze previste dall'art. 7, e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e le maggiori spese sostenute dall'Ente per provvedere, per la durata convenzionale del contratto, ad assicurare l'espletamento del servizio.

E' consentito il subappalto dei soli lavori di trasporto e smaltimento dei fanghi e di rinnovamento delle opere civili di cui all'art. 1 punto 8), alle condizioni previste dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 6 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA

L'Appaltatore per l'affidamento del servizio deve produrre la sottoindicata dichiarazione con firma autenticata ai sensi del D.P.R. n° 445/2000:

- di aver preso esatta conoscenza delle opere che formano oggetto del servizio, della loro consistenza e del loro stato sia costruttivo che manutentorio, dichiarando espressamente di avere tenuto conto di ogni condizione preesistente all'affidamento, nonché di eventuali incompletezze, errori od altro nei dati riportati nelle Schede Tecniche;
- di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e speciali, in particolare di quelle di cui all'art. 14 del Capitolato d'onori, che possono aver influito, a suo giudizio, circa la convenienza di assumere il servizio di che trattasi e di aver esattamente valutato l'efficienza degli impianti nelle varie stazioni, lo stato di consistenza e di conservazione delle opere, macchinari ed apparecchiature connesse, la qualità e quantità dei reflui in arrivo agli impianti in qualunque periodo dell'anno, nonché la qualità e quantità dei fanghi e di qualsiasi altro rifiuto prodotto dagli impianti, tenuto conto del trasporto e delle possibili forme e luoghi di smaltimento;
- di aver tenuto presente tutte le norme di legge in vigore che possono aver attinenza ed influenza con l'oggetto del servizio, per ogni conseguente effetto ai fini dello svolgimento dello stesso;
- di aver preso contezza della natura del servizio, di cui all'art. 1 del Capitolato d'onori, dello stato dei luoghi, dei fatti e di ogni circostanza che possa avere attinenza ed incidenza sul rispetto delle norme di cui al d.lgs. 626/94 e s.m.i. ed al d.lgs. 494/96 e s.m.i. e sull'adeguamento alle stesse norme sia per gli ambienti di lavoro che per la redazione dei piani di sicurezza;
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole indicate nei Capitolato d'onori.

ART. 7 CAUZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE

All'atto della stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a costituire, nelle forme di legge, la cauzione in misura del 10 % dell'importo annuo di gestione. La cauzione dovrà essere versata in contanti o in altre forme consentite dalle leggi vigenti.

Alla restituzione della cauzione si procederà dopo che siano cessati tutti i rapporti inerenti e conseguenti al contratto e non risultino pendenze verso l'Ente ed i suoi aventi causa.

Non si procederà, inoltre, allo svincolo della cauzione se non dopo che siano stati risolti tutti gli eventuali reclami e vertenze per richieste di danni da parte di terzi e per eventuali inadempienze dell'Appaltatore.

Salvo, in ogni caso, il diritto di prelazione dell'Ente, questi si riserva la facoltà, di sospendere la restituzione della cauzione, in mancanza di altre somme disponibili, qualora, su segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro o degli Enti previdenziali e assicurativi, l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti.

Potrà essere differita la restituzione della cauzione fino alla risoluzione di eventuali vertenze aventi per oggetto violazioni di obblighi verso prestatori di lavoro, previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro per le singole categorie.

In conseguenza di quanto sopra, nessuna pretesa l'Appaltatore potrà vantare verso l'Ente per la ritardata restituzione del deposito cauzionale.

La cauzione è, comunque, incamerata per intero in caso di risoluzione del contratto per inadempienza o per altro fatto imputabile all'Appaltatore senza bisogno di intervento del Magistrato.

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, deve stipulare, con validità per tutta la durata contrattuale, apposita polizza dell'importo pari ad € 1.000.000,00, a copertura dei rischi di inquinamento ambientale e polizza RCT e RCO che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, per un massimale non inferiore ad un importo non inferiore a € 1.000.000,00, e dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le *“persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo”*.

ART. 8 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRAZIONE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto compresa quella del presente Capitolato d'Oneri e degli atti ad esso allegati, di bollo, di registrazione della copia del contratto, di segreteria, ecc., nonché le spese per il numero di copie richieste per uso dell'Ente.

A carico dell'Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio dal giorno della consegna fino a quello della scadenza del contratto, come pure sono a suo carico le marche di liquidazione, di quietanza, di bollo sui documenti contabili e di spesa.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore:

1. la tassa di occupazione di suolo pubblico, se dovuta;

2. il risarcimento danni a terzi.

L'Ente ha la facoltà di trattenere sui crediti dell'Appaltatore le somme per l'assolvimento delle imposte, sovrimposte, tasse, sopratasse, multe, danni e di altri oneri cui fosse obbligato per vincoli di solidarietà, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa per le spese ed altro esborso cui fosse soggetto per fatto dell'Appaltatore.

ART. 9 - DURATA SERVIZIO

Il servizio di cui al presente Capitolato ha durata di mesi ventiquattro a far data dalla consegna degli impianti, ovvero dalla data di stipula del contratto.

L'Ente si riserva di prorogare la durata del contratto, con il preventivo consenso dell'Appaltatore per un massimo di mesi sei e comunque sino all'individuazione dell'eventuale Gestore Unico, ovvero salvo ulteriori determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di eleggere il suo domicilio legale in _____ e ciò a tutti gli effetti di Legge, dotato di recapito telefonico e fax sempre attivo al n° _____.

ART. 11 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'APPALTATORE

All'Appaltatore, dopo l'approvazione e la sottoscrizione fiscale del contratto, saranno consegnate copia di esso e del presente Capitolato d'Oneri.

ART. 12 - STATO DI CONSISTENZA E DI ESERCIZIO

La consistenza sintetica di ogni singolo impianto depurazione e di sollevamento è riportata nella relazione tecnica redatta in occasione della consegna da parte del Comune.

ART. 13 - RICONSEGNA DELLE OPERE A FINE SERVIZIO

Alla scadenza del contratto si redigerà opportuno verbale di consistenza specificando, nel verbale che si andrà a redigere, se vi sono obblighi a carico dell'Appaltatore ed il tempo entro il quale la medesima dovrà adempiersi.

In caso di inadempienza l'Ente procederà all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore con la maggiorazione del 10 % a titolo di risarcimento spese ed altro a favore dell'Ente stesso, a detrarsi dai compensi residui spettanti all'Appaltatore.

ART. 14 - CONTINUITÀ' DEL SERVIZIO

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire tutte le prestazioni necessarie e di condurre gli impianti di depurazione e di sollevamento in modo da assicurare e garantire il continuo e regolare funzionamento ventiquattro ore su ventiquattro degli impianti affidati e le relative pertinenze, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato con assunzione di ogni più ampia responsabilità civile e penale derivante da ciascuna e da tutte le attività che si svolgeranno nel periodo di durata del contratto, delle quali responsabilità si intende, quindi, sollevato il personale dell'Ente, comunque e per qualsiasi fine,, fosse presente presso i suddetti impianti.

Gli obblighi a carico dell'Appaltatore, di cui al presente Capitolato d'Oneri, dovranno essere adempiuti senza interruzioni o sospensioni per qualunque ragione e potranno impegnare anche le ore notturne; tutti i maggiori oneri per le operazioni, comprese le custodie, compiute oltre l'orario giornaliero di lavoro (compreso quello notturno) s'intendono compensati col compenso forfettario stabilito nel contratto del servizio e l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere per tale titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio, senza diritto a maggiore compenso, anche in caso di. eventi eccezionali nei limiti della consistenza e della capacità delle opere affidate.

Parimenti non da diritto a maggiore compenso l'arrivo all'impianto di sostanze di qualsiasi natura e consistenza provenienti dalla rete di fognatura cittadina, per suo uso improprio.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente, anticipando le comunicazioni anche telefonicamente o verbalmente, tutte le disfunzioni e qualunque irregolarità che si dovessero verificare alle opere affidate.

Qualora la disfunzione determini il totale blocco della funzionalità dell'impianto di depurazione (by-pass, mancato funzionamento del sistema ossidativo, mancato funzionamento del ricircolo fanghi) e operativa per le stazioni di sollevamento (blocco pompe, fuoriuscite di liquame), l'Ente provvederà al totale scorporo dalle spettanze residue del corrispettivo di

gestione per ogni giorno di mal funzionamento. Sarà inoltre applicata la penale prevista dall'art. 22 del presente Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto alle verifiche e ai controlli periodici e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale intese nel più vasto significato.

Copia di tutte le certificazioni, autorizzazioni, controlli periodici e verifiche eseguite da strutture private o da Autorità interessate alla vigilanza, devono essere trasmesse all'Ente.

In caso di inadempienza parziale o totale alle disposizioni del presente articolo verrà applicata la penale prevista dal presente Capitolato.

ART. 15-CUSTODIA

L'Appaltatore ha l'obbligo della custodia di tutte le opere costituenti l'impianto e le sue pertinenze, nonché di tutte le ulteriori opere ed apparecchiature (in sostituzione di preesistenti e/o nuove) che gli venissero affidate nel corso del servizio con redazione di appositi verbali.

In conseguenza, l'Appaltatore è obbligato al ripristino, reintegro, sostituzione di qualsiasi opera civile, apparecchiatura, macchinario, attrezzatura e quant'altro affidato e facente parte dell'impianto, pertinenze, aree a verde, opere di recapito finale, che venisse deteriorato, danneggiato, distratto o asportato in dipendenza di deficiente sorveglianza e custodia o di furto, nei tempi inderogabili stabiliti dall'Ente.

E', peraltro, a suo totale carico anche l'onere per la posa in opera delle apparecchiature di cui al precedente capoverso.

Nei casi in cui l'Appaltatore non provveda a quanto stabilito nel periodo precedente nei tempi assegnati, l'Ente attiverà le necessarie procedure per provvedervi a danno dell'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati tutti gli oneri all'uopo necessari con la maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento spese ed altro a favore dell'Ente, da detrarsi dai compensi spettanti all'Appaltatore medesimo.

Si intende che le apparecchiature, macchinari, attrezzature, e quant'altro eventualmente da sostituire dovranno avere, se reperibili in commercio, le stesse caratteristiche idrauliche, elettriche, meccaniche e funzionali di quelli originali e dovranno essere costruiti dalla stessa casa costruttrice. In mancanza la sostituzione potrà avvenire con apparecchiature, macchinari, attrezzature di equivalenti caratteristiche preventivamente accettati dall'Ente.

In conseguenza di quanto sopra l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, a qualsiasi titolo anche nel caso in cui le opere civili, le apparecchiature, i macchinari le attrezzature e quant'altro ripristinato, reintegrato e sostituito abbiano valore di mercato superiore di quelle deteriorate, danneggiate, distrutte o asportate.

Non si darà luogo ad addebiti all'Appaltatore solo nel caso che sia dovuta a causa di forza maggiore, dalla quale è, in ogni caso e sempre, espressamente escluso il furto comunque avvenuto.

ART. 16 - A VERDE

L'Appaltatore è obbligato a mantenere e conservare, anche ai fini della prevenzione degli incendi, le aree a verde interne all'impianto di depurazione e delle stazioni di sollevamento nonché quelle ricadenti nella fascia di rispetto.

In caso di inadempienza parziale o totale alle disposizioni del presente articolo verrà applicata la penale di cui all'art. 22 del presente Capitolato.

ART. 17 - INCONVENIENTI E DANNI A TERZI

In conformità a quanto prescritto nel contratto di appalto, l'Appaltatore, assumendone ogni responsabilità, risponderà, sempre ed in ogni caso, tanto verso l'Ente quanto verso terzi, di qualsiasi inconveniente e danno all'ambiente circostante, alle persone, agli animali ed alle cose in rapporto alle prestazioni oggetto del servizio.

Sono a completo carico dell'Appaltatore la cura e le spese per evitare inconvenienti e danni, come pure a suo carico è il completo risarcimento di essi quando abbiano a verificarsi, senza diritto di alcun indennizzo di sorta.

ART. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Ente il sistema organizzativo che intende attuare per lo svolgimento del servizio medesimo nel periodo di durata dello stesso.

L'Appaltatore è parimenti obbligato a comunicare ogni eventuali variazione del proprio sistema organizzativo.

Inoltre deve comunicare il nominativo di un responsabile tecnico qualificato e relativo recapito telefonico assicurando la reperibilità continua 24 ore su 24.

Qualora per assicurare le prestazioni di cui al presente Capitolato, per tutta la durata del contratto, l'Appaltatore dovesse avere la necessità e/o ritenere di potenziare l'organizzazione del servizio, in particolare il proprio personale addetto a qualsiasi livello, la stessa vi provvedere a propria cura e spese. L'Appaltatore dovrà altresì assistere l'Ente nei controlli e verifiche e

dovrà mettere a disposizione un ufficio attrezzato, nella sede dell'impianto.

ART. 19 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, l'appaltatore dovrà avvalersi di personale idoneo in numero adeguato, con la prescrizione che, al momento dell'assunzione del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad assumere prioritariamente alle sue dipendenze il personale già impiegato con la precedente gestione operante sul territorio comunale, che attualmente consiste in un operatore a tempo pieno, con mansione di Operaio di livello 3 A, contratto applicato FISE Igiene Ambientale.

Il personale addetto all'impianto dovrà essere munito, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, della tessera sanitaria ed essere sottoposto periodicamente alle necessarie visite di controllo ed alle necessaria vaccinazioni.

L'Ente viene sollevato da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale per danni a persone e cose che dovessero risultare da omissioni o imperizia o negligenza del personale dell'Appaltatore addetto agli impianti- o da inosservanza delle norme antinfortunistiche in vigore, restando, a riguardo, unico responsabile l'Appaltatore medesimo.

ART. 20 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI –

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalla legge e dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili, depurazione delle acque (contratto FISE del 30/04/2003 igiene ambiente) .

L'Appaltatore si obbliga, in particolare, ad osservare la clausola relativa al trattamento economico per ferie, gratifiche festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in esso contratto previsto.

L'Appaltatore dovrà, altresì, osservare le norme e le prescrizioni di tutte le leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela e protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando all'Ente, non oltre quindici giorni dalla stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo del servizio una ritenuta dello 0,50 %, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Ogni rinnovazione o mutamento di assicurazione deve essere comunicato.

ART. 21 – PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

A corrispettivo di tutti gli obblighi e prestazioni assunti con il presente Capitolato, ad eccezione degli oneri derivanti da interventi di manutenzione straordinaria concordata con l'Ente e previo accettazione di apposito preventivo di spesa a richiesta, viene stabilito l'ammontare complessivo risultante dall'offerta in sede di gara, per la durata contrattuale, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, e al netto dell'IVA, da liquidare con rate mensili a prestazione avvenuta ed accertata da parte degli uffici comunali, comunque entro i trenta giorni dall'emissione della relativa fattura e previo acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ART. 22 – PENALI

Qualora vengano accertate inadempienze da parte dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto, si darà luogo a detrazioni, da applicarsi sugli importi dei certificati di pagamento, a titolo di penale determinata di norma quale percentuale pari al 10 per mille del compenso totale stabilito dal contratto.

L'applicazione delle penali non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse ad inosservanze di leggi e regolamenti, non pregiudica il diritto dell'Ente di provvedere d'ufficio alla esecuzione degli interventi occorrenti in danno dell'Appaltatore.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto di Appalto, mediante semplice denuncia scritta all'Appaltatore da effettuarsi per raccomandata A.R., qualora l'Appaltatore stesso risulti inadempiente, in base a precedenti diffide ricevute oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per il regolare sollecito svolgimento dei lavori ed in tutti gli altri casi previsti nel presente Capitolato d'Oneri ed eventuali atti aggiuntivi.

In ogni caso la risoluzione, che riguarderà l'intero oggetto dell'appalto, dovrà essere decisa dagli Organi di Amministrazione dell'Ente, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico con le conseguenze previste dall'art. 7, salvo il risarcimento dei danni subiti e maggiori spese sostenute dall'Ente per provvedere, per la durata convenzionale, all'espletamento dell'appalto.